



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017 che ha regolamentato, relativamente all'a.s. 2017/18, le operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l'inclusione nell'elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e l'inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99);

VISTO il proprio decreto prot. n. 3297 del 31/07/2017, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di scuola primaria e scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2017/18;

VISTA il decreto monocratico con il quale il Presidente della sezione sesta del Consiglio di Stato in accoglimento del ricorso n. 5455/2017 per la riforma della sentenza del TAR Lazio – sezione III bis n. 06162/2017 del 24/05/17, e dell'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, dispone che *“pertanto va disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento riservata ai docenti iscritti ai corsi di laurea in SFP dopo l'a.s. 2007/08, ai fini dell'eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche se inseriti con riserva in graduatoria”*;

ACCERTATO che tra i destinatari del citato decreto monocratico del Consiglio di Stato è inclusa l'ins. **FANTINI Stefania n. 11/01/72 (CH)**, che risulta aver presentato domanda di inclusione nelle GAE della scuola primaria con modalità cartacea, per la provincia di Chieti;

CONSIDERATO che il punteggio con il quale la ricorrente in questione deve essere incluse con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di interesse deve essere stabilito sulla base dei titoli posseduti alla data del 10/05/2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di aggiornamento stabilito dal D.M. 235 del 01/04/2014 per il triennio 2014/2017;

ESAMINATA la domanda presentata dall'interessata;

DISPONE

Per quanto esplicitato in premessa, in esecuzione del decreto monocratico del Consiglio di Stato n. 5455 del 25 luglio 2017 l'ins. **FANTINI Stefania n. 11/01/72 (CH)** è inserita **con riserva** nella **quarta fascia** della graduatoria ad esaurimento della scuola **primaria** con il punteggio sottospecificato, **senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito:**

SCUOLA PRIMARIA

		Grad ruolo	Grad tempo det.	
POSTO COMUNE	POSIZIONE N.	570 bis	567 bis	CON PUNTI 24
POSTO DI LINGUA	POSIZIONE N.	51 bis	50 bis	CON PUNTI 24
POSTO DI SOSTEGNO	POSIZIONE N.	31 bis	30 bis	CON PUNTI 24



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d'istituto la docente è inclusa, ognuno per la parte di propria competenza, per i motivi citati in premessa, apporteranno alle medesime le rettifiche e/o integrazioni conseguenti a quanto indicato nel dispositivo.

Quest'ufficio si riserva di emanare i provvedimenti conseguenti all'esito del giudizio di merito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti dall'ordinamento vigente.

f.to IL DIRIGENTE
Carlo Pisu

al sito Web dell'Ufficio
www.csachieti.it
alla docente interessata
ai Dirigenti Scolastici interessati